Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Mercoledì, 10 agosto** — **Numero 189**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **40**; semestre L. **24**; trimestre L. **16**
» a domicilio ed in tutto il Regno: » **45**; » » **26**; » » **18**
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » **90**; » » **50**; » » **30**
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,40** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **0,50** } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **20** — nel Regno cent. **25** — arretrato in Roma, cent. **35** — nel Regno cent. **45** — all'Estero cent. **60**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto 3 luglio 1921, n 1041, *che istituisce un Consorzio per la fondazione ed il funzionamento di una stazione di ricerche sperimentali presso l'Istituto agrario siciliano Valdisavoia.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 21, titolo V, dello statuto organico dell'Istituto agrario siciliano Valdisavoia, approvato con R. decreto 12 ottobre 1919, n. 2396;

Vista la deliberazione 3 gennaio 1919 del Consiglio provinciale di Catania;

Viste le deliberazioni 19 dicembre 1918 e 7 gennaio 1919 del Consiglio comunale di Catania;

Vista la deliberazione 28 aprile 1920, del R. commissario presso l'Istituto agrario siciliano Valdisavoia;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A norma di quanto dispone l'art. 21 del vigente statuto organico dell'Istituto agrario siciliano Valdisavoia, è costituito un Consorzio fra il predetto Ente, e lo

Stato, la Provincia od il comune di Catania per la fondazione ed il funzionamento della Stazione di ricerche sperimentali, giusta le disposizioni contenute nel titolo V del citato statuto.

Art. 2.

La Stazione è riconosciuta Ente morale ed è posta sotto l'alta vigilanza del Ministero per l'agricoltura.

Art. 3.

L'Istituto agrario siciliano Valdisavoia fornisce locali e terreni adatti alla Stazione e contribuisce al mantenimento di essa con la somma annua di lire 20,000; lo Stato concederà L. 200,000 per le spese di impianto prelevandole dal fondo di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 marzo 1921, n. 267, e un contributo annuo da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura; la provincia ed il comune di Catania concedono rispettivamente il contributo annuo di L. 20,000

Art. 4.

L'organico della Stazione è costituito dal direttore nominato, giusta quanto dispone il presente articolo, e del personale scientifico, tecnico inferiore, amministrativo e di servizio nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

Il direttore, per la prima volta, potrà essere nominato su designazione del Ministero per l'agricoltura. Successivamente la nomina sarà fatta per concorso seguendo le norme prescritte per i concorsi dei direttori delle RR. Stazioni di prova agrarie e speciali.

Art. 5.

Il direttore ed il personale scientifico ed amministrativo della Stazione verranno assicurati all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il personale tecnico inferiore e di servizio sarà iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Per il personale appartenente all'Istituto agrario siciliano Valdisavoia, che venisse assunto in servizio dalla Stazione, saranno rispettati i patti eventualmente convenuti con la fondazione riguardanti il trattamento di riposo.

Art. 6.

Un regolamento speciale, proposto dal Consiglio di amministrazione e da approvarsi con decreto del ministro per l'agricoltura, disciplinerà il funzionamento della Stazione, determinerà le condizioni di assunzione del personale, la misura dello stipendio iniziale e degli aumenti successivi, nonchè le norme riguardanti la conferma ed il trattamento di quiescenza di esso e le norme disciplinari.

È ammesso il ricorso al Ministero per l'agricoltura avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio di amministrazione contro il direttore.

Il ricorso, se del caso, sarà sottoposto al Consiglio per l'istruzione agraria, il quale delibererà seguendo la procedura vigente per i professori delle Regie scuole superiori di agricoltura e per il personale direttivo delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ

Regio decreto 2 giugno 1921, n. 1042, *che modifica la tariffa dei diritti di segreteria della Camera di commercio e industria di Alessandria.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1908, numero CCCCLXXXII, che abroga quello del 31 gennaio 1864, n. MLXXV e approva e rende esecutiva una nuova tariffa dei diritti di segreteria spettanti alla Camera di commercio e industria di Alessandria;

Visti la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria ed il regolamento approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;

Vista la deliberazione 16 gennaio 1920 della predetta Camera di commercio e industria, con la quale si stabilisce di elevare i diritti di segreteria, precedentemente stabiliti;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tariffa dei diritti di segreteria spettanti alla Camera di commercio e industria di Alessandria approvata e resa esecutiva col suddetto R. decreto 5 no-

vembre 1908, n. CCCCLXXXII è sostituita la seguente:

1. Per le copie di deliberazioni ed altri atti della Camera e di documenti depositati nei suoi Uffici, per ogni foglio di due facciate, diritto fisso L. 1.

2. Per ogni certificato, diritto fisso L. 1.

(Se il testo del certificato eccede due facciate per ogni facciata di eccedenza L. 1).

3. Per ogni autenticazione di firma, diritto fisso L. 1.

4. Per ogni certificato di legittimazione, diritto fisso L. 5.

5. Per il certificato di iscrizione sul ruolo degli agenti di cambio, dei periti estimatori, dei traduttori e dei curatori di fallimento L. 20.

Gli importi della carta bollata e dei bolli da applicarsi ai documenti, a termini di legge, sono pagati separatamente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re, in udienza del 10 luglio 1921, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 5000 occorrenti al Ministero della giustizia e degli affari di culto.

SIRE!

Per dare esecuzione a pronunziati giudiziari emessi dalle magistrature delle Provincie redente per indennizzi in favore di imputati prosciolti da procedure penali, si rende indispensabile adeguato stanziamento in bilancio, e poichè è necessario disporre di urgenza, il Consiglio dei Ministri, valendosi della facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge di contabilità generale dello Stato, ha deliberato di prelevare la somma occorrente in L. 5000, dal fondo di riserva per le spese impreviste, per inscriverla ad apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio 1921-922.

A ciò provvede il seguente schema di decreto che il referente si onora sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

Relazione e Regio decreto 10 luglio 1921, n. 1044, *che autorizza una 1ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1921-922.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922 è stabilito in lire 10 000.000;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1921-922, è autorizzata una 1ª prelevazione nella somma di lire cinquemila (L. 5000) da assegnarsi nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto al seguente capitolo di nuova istituzione:

Cap. 30-*bis* « Spese per le riparazioni e gli indennizzi in favore di imputati assolti, nelle nuove Provincie.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 17 luglio 1921, n. 1046, *che estende tutte le disposizioni di legge per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano alla tenuta « Giustiniana » situata in territorio di Roma.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1° della legge 17 luglio 1910, n. 491, concernente provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano;

Viste le domande 12 maggio e 10 giugno 1921, rispettivamente delle signore Margherita Marconi in Ciocci e Valentina Marconi in Josi e dei signori Raoul e Vincenzo Marconi, fratelli e sorelle, figli del fu Francesco, proprietari della tenuta Giustiniana in Agro romano;

Udito il parere del Comitato permanente della Commissione di vigilanza per l'Agro romano;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tutte le disposizioni di legge concernenti il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano sono estese alla tenuta Giustiniana, situata nel territorio del comune di Roma, sulla via Cassia, a 13 km. circa fuori Porta del Popolo, intestata in catasto a Marconi Raoul, Valentina, Margherita e Vincenzo fu Francesco, e distinta coi numeri particellari 1 a 4 - 4 1[2 - 5 - 5 1[2 - 6 - 7 - 8 - 9 - 9 1[2 - 10 a 21 - 21 1[2 - 22 a 48 - 48[1 - 49 a 60 - 60[1 - 60[2 - 61 a 76 - 76[1 - 76[2 - 77 a 89 - 89[1 - 90 a 97 - 98 - 99 - 100 - 100[1 - 101 a 115 - 115[1 - 115[2 - 115[3 - 115[4 - 115[5 - 116 - 116 1[2 - 117 a 132 - 137 - 139 - 141 a 143, della mappa 143, per una superficie di tavole censuarie 8134,54, pari ad ettari 813,45,40 e confinante: a nord con la tenuta « Pino », ad est con le tenute « Buonricovero » e « Sepoltura di Nerone », a sud con la tenuta « Lucchina », ad ovest con la tenuta « Storta ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MAURI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1027. Regio decreto 14 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Monza (Milano), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 1028. Regio decreto 14 luglio 1921, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Gattico (Novara), di applicare dal 1° gennaio 1920 al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1036. Regio decreto 10 luglio 1921, col quale sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, viene modificato l'art. 2 del R. decreto 12 dicembre 1886, n. MMCCCXCII (serie 3ª), relativo alla Fondazione Tarsitani nella R. Università di Napoli.

N. 1037. Regio decreto 24 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che i comuni di Chambave e La Salle devono annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato rispettivamente in L. 2137,32 e 4029,82 con i decreti Reali 14 gennaio 1915, n. 618, e 11 febbraio 1915, n. 1490, è rispettivamente elevato a L. 2617,32 e 4709,82 dal 1° ottobre 1920.

N. 1038. Regio decreto 24 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, viene fissato in L. 4362,32 il contributo scolastico che il comune di Courmayeur deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, a decorrere dal 1° gennaio 1921.

N. 1039. Regio decreto 14 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, la circoscrizione del R. Consolato di San Paolo viene estesa allo stato di Matto Grosso, che cessa di far parte della circoscrizione del R. Consolato di Porto Alegre.

N. 1040. Regio decreto 14 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, è istituito un nostro Consolato di seconda categoria in Yokohama con giurisdizione su tutto il territorio del Giappone.

N. 1043. Regio decreto 3 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'agricoltura, l'« Istituto agrario Michele di Sangro principe di San Severo », con sede nel comune di San Severo, viene eretto in Ente morale e se ne approva lo statuto organico.

N. 1045. Regio decreto 16 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, viene istituita in Valdagno una R. scuola operaia di 1° grado, integrativa dell'istruzione elementare con corsi professionali per gli operai.